



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 24.7.2025
COM(2025) 419 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione delle Nazioni
Unite sugli effetti internazionali delle vendite giudiziarie di navi, adottata
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite
a New York il 7 dicembre 2022
("convenzione di Pechino sulla vendita giudiziaria di navi")**

ALLEGATO I

Dichiarazione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, della convenzione di Pechino sulla vendita giudiziaria di navi, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 7 dicembre 2022, relativa alla competenza dell'Unione europea nelle materie disciplinate da tale convenzione per le quali gli Stati membri hanno delegato la propria competenza all'Unione europea

L'articolo 18, paragrafo 1, della convenzione di Pechino sulla vendita giudiziaria di navi ("convenzione") prevede che un'organizzazione regionale di integrazione economica costituita da Stati sovrani e avente competenza su talune materie disciplinate dalla convenzione possa firmare la convenzione. L'articolo 18, paragrafo 2 della convenzione prevede che l'organizzazione regionale di integrazione economica debba presentare una dichiarazione indicante le materie disciplinate dalla convenzione per le quali la competenza è stata trasferita a tale organizzazione dai suoi Stati membri. L'Unione europea ha deciso di firmare la convenzione e presenta tale dichiarazione.

Nella misura in cui possono incidere su norme comuni o modificare la portata degli atti giuridici di cui ai punti 1 e 2, le materie disciplinate dalle disposizioni della convenzione, per le quali gli Stati membri dell'Unione europea hanno delegato la propria competenza e per le quali l'Unione europea ha competenza esclusiva ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE, sono le seguenti:

1. articolo 9 della convenzione ("Competenza giurisdizionale per l'annullamento e la sospensione di una vendita giudiziaria") in relazione alle norme sulla competenza giurisdizionale di cui al [regolamento \(UE\) n. 1215/2012](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ([GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1](#)); e
2. articolo 4 della convenzione ("Avviso di vendita giudiziaria") in relazione alle norme sulla notificazione e sulla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione e comunicazione degli atti) di cui al [regolamento \(UE\) 2020/1784](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ([GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40](#)).

La competenza dell'Unione europea a norma del trattato sull'Unione europea (TUE) e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) è, per sua natura, soggetta a continua evoluzione. Nell'ambito dei trattati, le istituzioni competenti possono adottare decisioni che determinano la portata della competenza dell'Unione europea. L'Unione europea si riserva pertanto il diritto di modificare la presente dichiarazione di conseguenza, senza che tale modifica costituisca una condizione preliminare per l'esercizio delle sue competenze in relazione alle materie regolate dalla convenzione.

L'Unione specifica che la convenzione deve applicarsi, per quanto riguarda la competenza dell'Unione, ai territori degli Stati membri in cui si applicano il TUE e il TFUE, a norma dell'articolo 52 TUE e alle condizioni previste, tra l'altro, all'articolo 355 TFUE.